



**COMUNITA' MONTANA
"MOLISE CENTRALE"**

6^ ZONA OMOGENEA

Ente in liquidazione ai sensi della L.R. n. 6 del 24.marzo 2011

**IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
DECRETA**

COPIA DECRETO

Numero 11 Del 11-03-2019

OGGETTO:	AZIONE DI ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CAMPOBASSO PER ESSERSI AVVANTAGGIATO DELL'ATTIVITA DI SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. IN DISCARICA NEL PERIODO 31/08/2006 AL 31/12/2007. NOMINA LEGALI DIFENSORI
-----------------	--

Pubblicata il 11-03-2019 prot. 46

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di marzo ,nella sala delle adunanze della Sede Comunitaria.

Il Commissario Liquidatore Avv. Domenico Marinelli decreta in merito all'oggetto sopra indicato.

IL Commissario Liquidatore

Richiamato l'art. 10 della Legge regionale del Molise n° 6 del 24 marzo 2011 ad oggetto :
"Soppressione ed estinzione delle Comunità Montane";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 132 del 31 dicembre 2018 di nomina dei Commissari liquidatori e indicazione dei loro compiti-competenze;

Evidenziato che a norma del quinto comma dell'art. 10 della citata L.R. n° 6/2011 "I Commissari liquidatori, la cui attività fa riferimento ai principi previsti dall'ordinamento degli enti locali, esercitano, come propri decreti, ogni potere di governo finalizzato alla liquidazione delle sopresse Comunità Montane, adottano gli atti amministrativi necessari a garantire senza interruzioni, l'ordinario funzionamento della stessa fino alla definizione della procedura di liquidazione;

VISTO, altresì , il quinto comma dell'art. 10 della citata L.R. n.6/2011 che attribuisce ai Commissari Liquidatori il potere di accesso a tutti gli atti della soppressa Comunità Montana e imputano gli atti amministrativi adottati alla gestione commissariale dell'Ente montano;

Vista la proposta di decreto concernente l'argomento in oggetto;

Ritenuto di dover conferire incarico per la difesa delle ragioni della Comunità Montana Molise Centrale gli Avvocati Italo Spagnuolo Vigolita e Giuseppe Mancini con studio in Campobasso già difensori dell'ente nelle precedenti fasi di giudizio;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art.48 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del responsabile del servizio, e del responsabile di ragioneria (art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267);

D E C R E T A

Di fare propria la proposta di decreto n. 11 del 6.3.2019 corredata dai relativi pareri di cui all' art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in esso contenute.

Di conferire mandato agli Avvocati Italo Spagnuolo Vigorita e Giuseppe Mancini per l'assunzione della difesa degli interessi dell'Ente, con ogni più ampia facoltà di legge;

Di approvare l'allegato schema di convenzione di incarico professionale;

Di confermare che le spese lorde, per tutte le fasi del giudizio, sono state assunte alla Missione/Programma 1213 cap. 1637 impegno n.23 del bilancio di previsione in corso di approvazione, comprensive del rimborso forfettario delle spese generali (15%), dell'IVA se dovuta e della CNPA e delle spese esenti determinate, ai fini dell'impegno di spesa, in complessivi €. 26.561,82

Di dare mandato al Responsabile del Servizio per i provvedimenti gestionali e contabili conseguenti al presente decreto.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to (Avv. Domenico Marinelli)

PROPOSTA DI DECRETO N. 11 DEL 6.3.2019 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRELIMINARMENTE rilevato che:

- l'art. 10 della Legge regionale del Molise n. 6 del 24 marzo 2011 ha dettato norme sulla "Soppressione ed estinzione delle Comunità montane";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 594 del 27/12/2018 ha stabilito la necessità di assicurare la continuità delle Gestioni liquidatorie delle sopresse Comunità Montane per il tempo necessario ad espletare le attività preordinate e funzionali al perseguimento degli obiettivi del legislatore regionale e di dare ulteriore impulso alle procedure di cui all'art. 11 della citata legge regionale n. 6 del 24/03/2011;
- i Commissari liquidatori, limitatamente alla Comunità Montana di propria competenza, debbano provvedere all'adozione di ogni eventuale atto amministrativo contabile e finanziario, scaturente da impegni e liquidazioni di pagamento, in caso di lavori, servizi e/o forniture di cui l'Ente montano sia soggetto attuatore, ivi compresi quelli da svolgersi per il tramite di Commissari esterni privi di rappresentanza pubblica;
- è prorogato fino al 31/12/2019 compreso, la gestione liquidatoria delle sopresse Comunità Montane;
 - medio tempore, fino al predetto termine, la gestione liquidatoria continua ad essere assicurata, in continuità, da un Commissario liquidatore, che per le proprie attività si avvale delle strutture del soppresso ente montano;
 - con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 132 del 31/12/2018 è stato nominato, sino alla data del 30/06/2019, Commissario Liquidatore di questo Ente l'avv. Domenico Marinelli;
 - a norma del quinto comma dell'art. 10 della citata L.R. n. 6/2011 "I Commissari liquidatori, la cui attività fa riferimento ai principi previsti dall'ordinamento degli enti locali, esercitano, con propri decreti, ogni potere di governo finalizzato alla liquidazione della soppressa Comunità montana, adottando gli atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, l'ordinario funzionamento della stessa fino alla definizione della procedura di liquidazione";

VISTO il decreto n. 01 del 02/01/2019 con il quale vengono assegnate al sottoscritto i compiti di P.O. Responsabile dei Servizi Amministrativi – Contabili – Economici e Forestali e le mansioni attinenti ai predetti servizi ai sensi del secondo comma del TUEL 267/2000,

PREMESSO che:

- con atto n. **257** del 16/01/2008 questo Ente ingiungeva al Comune di Campobasso il pagamento della somma complessiva di €. 420.684,31, oltre alle spese legali ed interessi successivi, a titolo di saldo della 3^a rata e della 4^a rata degli oneri per il conferimento dei RR.SS.UU. dovuti per l'anno 2006 oltre agli interessi per loro ritardato pagamento;
- con atto n. **258** del 16/01/2008 ingiungeva al Comune di Campobasso il pagamento dell'importo di €. 1.929.099,77, oltre alle spese legali ed interessi successivi, a titolo di 1^a, 2^a, 3^a e 4^a rata degli oneri per il conferimento dei RR.SS.UU. dovuti per l'anno 2007 comprensivi degli interessi moratori su dette rate al 31/12/2007;
- con atto n. **259** del 16/01/2008 ingiungeva al Comune di Campobasso il pagamento dell'importo di €. 601.298,86 a titolo di differenze dovute per la qualità di comune non membro della Comunità, relativi agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, comprensive di interessi legali sulle predette, per conferire i suoi rifiuti nell'impianto di trattamento e smaltimento sito in Montagano e di proprietà di questo Ente;
- con atto di citazione, in data 18/02/2008, il Comune di Campobasso proponeva opposizione contro le citate ingiunzioni di pagamento;
- con deliberazione di Giunta n. 19 in data 03/03/2008, rettificata ed integrata con successivo atto n. 30 del 13/03/2008, la Comunità Montana Molise Centrale disponeva la resistenza agli atti di citazione in opposizione promossi dal Comune di Campobasso, nominando suoi patrocinatori gli

avvocati Italo Spagnuolo Vigorita, del Foro di Napoli, e Giuseppe Mancini, del Foro di Campobasso;

- con le sentenze n. 365/2011 e n.366/2011, la sezione civile del Tribunale di Campobasso, nello stabilire che la Comunità Montana non avrebbe il potere di determinare autonomamente ed unilateralmente le tariffe per la fruizione della discarica (postulato di fondo su cui si regge la richiesta creditoria) ha accolto l'opposizione ed annullato le ingiunzioni di pagamento impugnate compensando interamente le spese di lite;
- con decreto n. 44 del 17.11.2011 il Commissario Liquidatore propone appello alle predette sentenze nominando difensori dell'Ente gli avvocati Italo Spagnuolo Vigorita del Foro di Napoli e Giuseppe Mancini del Foro di Campobasso per la rappresentanza in giudizio innanzi al Giudice competente;
- con sentenze n. 344/2014 e n. 345/2014 la Corte di Appello di Campobasso accoglie l'appello promosso dalla Comunità Montana, e, in totale riforma della sentenza gravata, respinge le opposizioni del Comune di Campobasso alle ingiunzioni n.257 e n.258 del 16/01/2008 e, per l'effetto, condanna il Comune al pagamento, in favore della Comunità Montana, delle somme dovute, oltre interessi al tasso legale dal 16 gennaio 2008, e fino all'effettivo soddisfo; condanna, altresì, il Comune, al pagamento delle spese processuali del doppio grado del giudizio in favore della Comunità Montana;
- con ricorso per Cassazione il Comune di Campobasso si opponeva alle citate sentenze n. 344/2014 e n. 345/2014 della Corte di Appello di Campobasso;
- con decreto n. 12 del 26/03/2015 il Commissario Liquidatore si costituiva nel ricorso per Cassazione promosso dal Comune di Campobasso nominando difensori dell'Ente gli avvocati Italo Spagnuolo Vigorita del Foro di Napoli e Giuseppe Mancini del Foro di Campobasso per la rappresentanza in giudizio innanzi al Giudice competente;
- con sentenza n. 27167 del 28/12/2016, la 1° sez. della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Campobasso avverso la prima delle decisioni con cui la Corte di Appello di Campobasso aveva sancito la sussistenza in capo alla Comunità Montana del potere unilaterale di determinare la tariffa per lo smaltimento in discarica dei rr.ss.uu. prodotti dal Comune capoluogo, disponendo la necessità di un "accordo di programma" (art. 117 TUEL) tra le Amministrazioni interessate;

RITENUTO che, in ogni caso, il Comune di Campobasso si è arricchito senza una giusta causa a danno della Comunità Montana per aver usufruito del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel periodo dal 31/08/2006 al 31/12/2007, pertanto è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale;

VISTO il prospetto dei costi sopportati da questo Ente per il servizio in narrativa e per il periodo innanzi citato da cui emerge una esposizione finanziaria pari ad €. 522.472,89;

VISTO l'atto di intimazione di pagamento in data 31/12/2016, predisposto con l'ausilio degli avvocati Mancini e Spagnuolo Vigorita, regolarmente notificato al Comune di Campobasso, interruttivo dei termini prescrizionali;

VISTA la nota n. 1477 del 10/07/2018 tesa a sollecitare la definizione transattiva della lite;

VISTA, da ultimo, la raccomandata del 20/11/2018 con la quale l'avv. Mancini, incaricato dall'Ente montano, invita il Comune di Campobasso ad esprimersi sulla richiesta di cui si parla;

DATO ATTO che il Commissario Liquidatore, a seguito di pec dell'avv. Giuseppe Mancini in data 05/03/2019, ha ritenuto di dover confermare gli avvocati Mancini e Spagnuolo Vigorita difensori anche per l'azione di arricchimento senza causa contro il Comune di Campobasso ex art. 2041 cod.civ.;

AUDITI gli avvocati Spagnuolo Vigorita e Mancini che hanno ribadito la fondatezza dell'azione da intraprendere e la non maturata prescrizione decennale del diritto dell'Ente;

ACCERTATO che gli avvocati Spagnuolo Vigorita e Mancini si dichiarano disponibili ad assumere l'incarico per un compenso unitario determinato secondo i minimi tariffari, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 55/2014, con una riduzione del 31,34%. Resta inteso che, in caso di esito vittorioso e in ipotesi di liquidazione giudiziale delle spese legali per un importo maggiore alla somma complessiva anzidetta, la eventuale differenza sarà di spettanza dei predetti codifensori

CONSIDERATO necessario, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dare mandato ai predetti avvocati l'assunzione dell'azione di illecito arricchimento nei confronti del Comune di Campobasso con ogni più ampia facoltà di legge;

DATO ATTO che l'affidamento del servizio rientra tra quelli compresi nell'art. 36, c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., e che al fine di assicurare i principi del buon andamento, della convenienza e dell'erarialità è possibile ricorrere a professionisti, già affidatari, che hanno portato a termine gli incarichi con profitto;

VALUTATO che, di conseguenza, il compenso professionale per ciascun avvocato incaricato è provvisoriamente determinato in complessivi €. 13.280,91 comprensivo delle spese generali (15%), CNPA ed IVA se dovuta, come per legge.

RILEVATO che la Comunità Montana non dispone di un autonomo ufficio legale previamente istituito ed attrezzato per affrontare le numerose problematiche d'indole giuridica che, con crescente intensità, incombono sull'attività gestionale dell'amministrazione né d'altro canto sono rinvenibili nell'organico dell'ente figure professionali in grado di offrire qualificata consulenza sull'intero spettro delle materie trattate o di assicurare la tutela giudiziaria di volta in volta necessaria;

CONSIDERATO necessario dare mandato ai predetti legali di fiducia con l'assunzione della difesa degli interessi dell'Ente, con ogni più ampia facoltà di legge;

CONSTATATO il possesso da parte degli operatori economici dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare il presente autorizzazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO lo schema contratto di servizio;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z6627814AE;

ATTESA la competenza dell'Organo di Governo sulla predetta proposta di decreto, ai sensi dell'art.48 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta del presente decreto da parte del responsabile del servizio, e del responsabile di ragioneria (art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267);

PROPONE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Di avviare contro il Comune di Campobasso l'azione di arricchimento senza una giusta causa a danno della Comunità Montana per aver usufruito del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel periodo dal 31/08/2006 al 31/12/2007 (azione non prescritta in quanto non sono decorsi dieci anni senza interruzione del decorso di tale periodo), chiedendo, nei limiti dell'arricchimento, di indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale pari ad €. 522.472,89, oltre agli interessi di legge;

Di affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'incarico legale di tutela delle ragioni e dei diritti dell'Ente agli avvocati Italo Spagnuolo Vigorita e Giuseppe Mancini, professionisti esterni all'Ente Montano, che hanno già affrontato tutte le problematiche innanzi descritte;

Di confermare che le spese lorde, per tutte le fasi del giudizio, sono state assunte alla Missione/Programma 1213 cap. 1637 impegno n. 23 del bilancio di previsione in corso di approvazione, comprensive del rimborso forfettario delle spese generali (15%), dell'IVA se dovuta e della CNPA e delle spese esenti determinate, ai fini dell'impegno di spesa, in complessivi €. 26.561,82;

Di conferire ampio mandato al Legale rappresentate pro-tempore dell'Ente a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi;

Di autorizzare altresì il Legale rappresentate pro-tempore dell'Ente per ogni altro atto esecutivo e consequenziale al presente provvedimento;

Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dall'allegato disciplinare d'incarico professionale regolante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e i libero professionisti aggiudicatari del servizio oggetto dell'affidamento (allegato 1);

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Michele Ciocca;

Di dare atto che i provvedimenti gestionali e contabili, conseguenti al presente decreto, saranno adottati dal Responsabile del servizio in forma di "determinazioni" art. 183, comma 9, del T.U.E.L. n. 267/2000;

Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^a comma del T.U.E.L. n. 267/2000.

Allegato

DISCIPLINARE D'INCARICO

L'anno duemiladiciannove il giorno del mese di marzo in Ferrazzano nella sede della Comunità Montana tra il Commissario Liquidatore dell'Ente avv. Domenico Marinelli, domiciliato per la

carica in c.da Vazzieri - Poggio Verde n. 2, P. IVA 00095030706 di seguito denominato "Committente" e l'avv. Italo Spagnolo Vigorita, iscritto al Foro della Provincia di Isernia, con studio in Isernia Via Umbria n. 26/b, C.F.: SPGTLI61E07F839H e l'avv. Giuseppe Mancini iscritto all'Ordine degli Avvocati di Campobasso, con studio in Via Nobile n. 39, C.F.: MNCGPP65S21B519A, di seguito denominati "Professionisti".

Premesso che il Committente intende conferire incarico professionale di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella vertenza giudiziale avente ad oggetto l'intimazione di pagamento e la eventuale promozione di azione giudiziaria, avverso il Comune di Campobasso, affinché paghi quanto dovuto per il periodo dal 31/08/2006 al 31/12/2007, quali giuste somme a titolo di indennizzo per essersi avvantaggiato dell'attività di smaltimento dei rifiuti in discarica di proprietà della Comunità Montana, con conseguenziale depauperamento del patrimonio di quest'ultima, oltre agli interessi di legge;

RICEVUTO

il consenso al trattamento dei dati personali, ricevuta l'informativa di cui alla normativa antiriciclaggio e di cui al D.lvo 28/2010 in materia di mediazione obbligatoria, riportate tutte in calce al presente accordo

DISCIPLINANO IL PRESENTE INCARICO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Il sottoscritto avv. Domenico Marinelli, Commissario Liquidatore della Comunità Montana intestata, in esecuzione del disposto del decreto n. ... del .../.../2019, ed in nome e per conto dell'Ente per cui agisce e di cui è legale rappresentante ai sensi di legge,

CONFERISCE

all'avv. Italo Spagnolo Vigorita, iscritto al Foro della Provincia di Isernia, con studio in Isernia Via Umbria n. 26/b, C.F.: SPGTLI61E07F839H e all'avv. Giuseppe Mancini iscritto all'Ordine degli Avvocati di Campobasso, con studio in Via Nobile n. 39, C.F.: MNCGPP65S21B519A, che agli effetti tutti del presente contratto eleggono domicilio presso lo studio legale del difensore avv. Giuseppe Mancini, l'incarico professionale di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella vertenza giudiziale avente ad oggetto l'intimazione di pagamento e la eventuale promozione di azione giudiziaria, avverso il Comune di Campobasso, affinché paghi quanto dovuto per il periodo dal 31/08/2006 al 31/12/2007, quali giuste somme a titolo di indennizzo per essersi avvantaggiato dell'attività di smaltimento dei rifiuti in discarica di proprietà della Comunità Montana, con conseguenziale depauperamento del patrimonio di quest'ultima, oltre agli interessi di legge;

Gli avvocati designati, ricevuta e letta copia del provvedimento d'incarico, dichiarano formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale della Comunità Montana, e delle clausole di seguito elencate.

1. L'incarico non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e sarà prestato dal legale con lavoro prevalentemente proprio, senza vincoli di dipendenza, senza inserimento nell'attività organizzativa della Comunità Montana e senza facoltà di utilizzare il personale dell'Ente per incombenze di qualsiasi natura.
2. A tal fine, il Commissario Liquidatore rilascia giusta e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio.
3. L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale sulla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere agli avvocati incaricati delucidazioni scritte, pareri tecnici sull'opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza

dell'instaurazione del giudizio, l'amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione d'eventuali atti di transazione.

In ogni caso, i professionisti sono tenuti a rappresentare per iscritto all'amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali.

Essi s'impegnano a svolgere una relazione per iscritto, anche in forma sintetica, su ciascun adempimento processuale attuato, avendo cura di rimettere tempestivamente all'amministrazione copia d'ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

4. La facoltà di transigere resta riservata all'amministrazione, restando l'obbligo dei professionisti incaricati soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'Ente.

5. Gli Avvocati incaricati dichiarano formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiarano di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso d'ente giuridico) sopra indicata, e che inoltre, non si sono occupati in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcun'altra situazione d'incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile, anche alla presenza di una sola delle predette condizioni d'incompatibilità.

6. Gli Avvocati incaricati s'impegnano a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni d'incompatibilità richiamate nel precedente punto 5. In caso d'omessa comunicazione entro 10 giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto 5.

7. Il compenso con ciascuno dei predetti avvocati, è determinato come segue e che gli stessi accettano, per le seguenti prestazioni professionali:

7.1) Compenso:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
Fase di studio della controversia	€ 1.782,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 1.187,00
Fase istruttoria e/o di trattazione	€ 3.133,00
Fase decisionale	€ 3.000,00
Totale compenso:	€ 9.102,00

7.2) Accessori di legge:

Spese generali (15%)	€ 1.365,30
Cassa Avvocati (4%)	€ 418,69
IVA (22%)	€ 2.394,92
Totale accessori:	€ 4.178,91

TOTALE PREVENTIVO: € 13.280,91 (Euro tredicimiladuecentottanta/91).

pari a complessivi € 13.280,91 comprensivo delle spese generali (15%), di CNPA ed IVA, se dovuta, come per legge. Resta inteso che, in caso di esito vittorioso e in ipotesi di liquidazione giudiziale delle spese legali per un importo maggiore alla somma complessiva anzidetta, la eventuale differenza sarà di spettanza dei predetti codifensori.

8. il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario alle seguenti scadenze e con le seguenti modalità:

- 50 % del compenso, per ogni succitate fasi portate a termine, a richiesta del professionista;
- il saldo a chiusura della pratica (pronuncia della sentenza, raggiungimento dell'accordo con controparte: sottoscrizione dell'accordo preliminare, della dichiarazione di intenti, ecc.)

9. Ai fini della presentazione della parcella s'intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 c.c., o in ogni modo alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico.

A tal fine, gli avvocati incaricati comunicheranno per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale.

In quella stessa sede, i professionisti prospetteranno ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Ente.

10. Per poter procedere alla liquidazione della parcella, dovrà essere emessa e presentata la fattura valida ai fini fiscali. La liquidazione sarà disposta entro 45 giorni dalla ricezione della fattura al protocollo dell'Ente. Trascorso vanamente tale termine si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1224 del c.c.. Resta in ogni caso salvo quanto previsto per la fattispecie di cui al punto 9.

11. Nel ribadire la particolare natura delle spese legali - dove, tra l'altro, la sua scadenza è incerta e che quindi comporta una complessa gestione contabile per l'Amministrazione – il professionista non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo oltre quella data saranno senza effetto e, eventualmente, restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi d'alcun genere.

12. L'amministrazione metterà a disposizione degli avvocati incaricati la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia.

Gli incaricati riceveranno copia autentica degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso gli incaricati renderanno dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

13. Gli Avvocati incaricati sono impegnati al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.

14. Riconosciuta la particolare natura dell'ente committente, gli incaricati dovranno in ogni caso eccepire l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti. Ogni ipotesi di transazione, anche stragiudiziale, dovrà essere prima approvata dall'amministrazione comunitaria.

15. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'amministrazione, gli incaricati devono ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dagli incaricati. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incarico principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'amministrazione committente.

La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

16. La Comunità Montana ha facoltà di recedere dal rapporto con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, da dare con lettera raccomandata, munita dell'avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso fino a quella data espletata.

I legali incaricati hanno facoltà di recedere dal presente contratto solo per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi avuto riguardo al risultato utile che ne derivi alla Comunità Montana.

Il recesso dovrà essere esercitato in modo da evitare pregiudizi alla Comunità Montana.

17. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

18. Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

19. La Comunità Montana viene resa edotta della polizza assicurativa professionale degli avvocati, indicate da questi nella polizza assicurativa n., stipulata il, con scadenza al e massimale di Euro

PER L'AMMINISTRAZIONE

Avv. Domenico Marinelli

GLI AVVOCATI INCARICATI

Avv. Italo Spagnuolo Vigorita

Avv. Giuseppe Mancini

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole riportate agli artt.7, 8, 9, 10 e 13 del presente disciplinare d'incarico.

PER L'AMMINISTRAZIONE

Avv. Domenico Marinelli

GLI AVVOCATI INCARICATI

Avv. Italo Spagnuolo Vigorita

.....

Avv. Giuseppe Mancini

.....

ALLEGATO A

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 (di seguito T.U.) ed in relazione ai dati personali dei quali lo Studio Legale dell'Avvocato in epigrafe entrerà in possesso con l'affidamento della presente pratica, La informiamo di quanto segue.

1. Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale conferito, in ambito professionale, stragiudiziale e giudiziale.
2. Modalità del trattamento dei dati. A) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4, co. 1, lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. B) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. C) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4. Rifiuto di conferimento dei dati. L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. Comunicazione dei dati. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a colleghi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6. Diffusione dei dati. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. Trasferimento dei dati all'estero. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.
8. Diritti dell'interessato. L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti i cui dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

9. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è, Via, Tel., Fax, E-mail

10. Antiriciclaggio. La presente informativa viene redatta e comunicata anche ai sensi della normativa vigente in materia di antiriciclaggio, essendo il professionista sottoposto agli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di cui al D. Lgs. n. 56/2004. A questo riguardo l'Amministrazione dichiara di essere la diretta interessata alla prestazione, ovvero dichiara che il titolare effettivo della prestazione è la Comunità Montana "Molise Centrale".

Per ricevuta della suddetta comunicazione e per autorizzazione, a norma degli artt. 23 e 26 T.U., al trattamento di tutti i dati personali comuni, sensibili e giudiziari.

Firma dei professionisti

Avv. Italo Spagnuolo Vigorita

Avv. Giuseppe Mancini

Stampato su www.comunitamontanamolisecentrale.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la su estesa proposta di decreto;
Vista la vigente normativa disciplinante la materia;

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Li 11-03-2019

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
F.to Ciocca Michele

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la su estesa proposta di decreto;
Vista la vigente normativa disciplinante la materia;

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

ATTESTA

La copertura finanziaria, con relativa assunzione dell'impegno di spesa:

Li 11-03-2019

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
F.to Ciocca Michele

Stampato su www.comunitamontanamolisecentrale.it

Stampato su www.comunitamontanamolisecentrale.it

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che il presente decreto:

è stato affisso all'Albo Pretorio il 11-03-2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi:

Il Responsabile del Servizio

Ferrazzano li 11-03-2019

REGISTRO GENERALE N. _____

Si attesta che la presente decreto:

è stato pubblicato all'Albo Pretorio della Comunità

Il 11-03-2019

è stato trasmesso per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria

Il 11-03-2019

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Ciocca Michele

Ferrazzano li 11-03-2019

Copia conforme all'originale

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Ciocca Michele

Ferrazzano li
